

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Parere sullo schema di Contratto di programma 2016-2021 - parte servizi, per la disciplina del finanziamento delle attività di gestione e manutenzione straordinaria della rete, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

II CIPE

Nell'odierna seduta del 10 agosto 2016;

VISTA la proposta di cui alla nota 8 agosto 2016, n. 30991, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dello schema di Contratto di programma 2016-2021 - parte servizi, per la disciplina del finanziamento delle attività di gestione e manutenzione straordinaria della rete, tra il MIT e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e ha trasmesso il suddetto schema di contratto di programma;

CONSIDERATO che il Presidente del Comitato, esaurito l'ordine del giorno, ha segnalato ai presenti che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento di questo stesso Comitato, che nella seduta odierna venga esaminato, per il prescritto parere, anche il "Contratto di programma RFI 2016-2021-Parte servizi" non inserito all'ordine del giorno odierno;

CONSIDERATO che i Membri di questo Comitato presenti in seduta, all'unanimità, hanno concordato sulla trattazione dell'argomento ai fini dell'espressione del suddetto parere;

UDITA la comunicazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ATTESO che il verbale della seduta riporta i profili essenziali delle decisioni assunte e che il presente parere costituisce formale espressione di tali decisioni di carattere non provvedimento;

RITENUTO IN PREMESSA CHE

- l'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, recante disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. (FS S.p.A.), stabilisce che il MIT debba trasmettere al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, i contratti di programma, i contratti di servizio ed i relativi aggiornamenti, corredati del parere del CIPE;
- con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T è stata rilasciata a favore delle Ferrovie dello Stato - Società dei Trasporti e Servizi per Azioni e successivamente, a decorrere dalla data della sua costituzione, alla società RFI, la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, alle condizioni stabilite nello stesso atto di concessione e nelle integrazioni apportate con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 novembre 2002, n. 60T e 19 gennaio 2006, n. 3T, e nel contratto di programma;
- la legge 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), n. 190, e s.m.i., ha apportato sul capitolo di spesa 7122 del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) un contributo in conto impianti pari a 4.250 milioni di euro da destinare specificatamente ad interventi di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria per il periodo 2015-2020, di cui 500 milioni di euro per il 2015 e 750 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi, e che l'articolo 1, comma 294, della suddetta legge di stabilità 2015, ha apportato sullo stesso capitolo di spesa risorse ulteriori pari a 300 milioni di euro (100 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017) da attribuire al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

PRESIDENZA DEL COMITATO DEI MINISTRI
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica
SECRETARIATO DEL CIPE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

- l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e s.m.i., di recepimento della direttiva 2012/34/UE prevede, che *"i contratti di programma sono stipulati per un periodo minimo di cinque anni, nel rispetto dei principi e parametri fondamentali di cui all'allegato II del presente decreto. Le condizioni dei contratti di programma e la struttura dei pagamenti ai fini dell'erogazione di fondi al gestore dell'infrastruttura sono concordate in anticipo e coprono l'intera durata del contratto. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo 2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi, il contratto di programma parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., è prorogato, ai medesimi patti e condizioni già previsti, per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle"*;
- il Contratto di Programma 2012-2014 - parte servizi è scaduto il 31 dicembre 2014, che le parti, nelle more del rinnovo, hanno proseguito nell'applicazione della disciplina contrattuale ai medesimi patti e condizioni già previsti dal suddetto Contratto e che il MEF, riconoscendo alla richiamata clausola carattere di proroga del rapporto contrattuale, ha proceduto al versamento a RFI, per l'anno 2015, degli importi dovuti a valere sullo stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato sui pertinenti capitoli di spesa dello stesso MEF;
- il comma 3 del medesimo articolo 15 prevede che nei contratti di programma sia disciplinata *"la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi investimenti ai fini del miglioramento della qualità dei servizi, dello sviluppo dell'infrastruttura stessa e del rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica, e la concessione di finanziamenti destinati alla manutenzione ordinaria e a quella straordinaria finalizzata al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento può essere assicurato con mezzi diversi dai contributi statali diretti, incluso il finanziamento privato"*;
- l'articolo 16 del medesimo decreto legislativo n. 112 stabilisce l'obbligo per il gestore dell'infrastruttura di utilizzare un sistema di contabilità regolatoria che evidenzii i meccanismi di imputazione dei costi relativi a tutti i processi industriali relativi alla sua attività. I risultati derivanti dal sistema di contabilità sono comunicati annualmente al MIT, corredati di tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell'efficienza della spesa e del rispetto della normativa;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 209 - "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018" - nel cap. 1541 (somme da corrispondere alla società Ferrovie dello Stato p.A. o a Società dalla stessa controllate, in relazione agli obblighi di esercizio dell'infrastruttura nonché del servizio via mare tra terminali ferroviari) reca risorse pari a 975,6 milioni di euro per ciascun anno per il periodo 2016-2018, per le attività in conto esercizio del gestore;
- con nota 8 febbraio 2016, n. 676, il MIT ha comunicato che la norma di cui all'articolo 1, comma 294, della suddetta legge n. 190/2014, e s.m.i., è oggetto di procedura di notifica presso la Commissione Europea e che pertanto nessun contributo può essere erogato in vigenza della generale clausola di *stand still*, finché non sia ricevuta idonea autorizzazione della Commissione stessa;
- con nota 6 maggio 2016, n. 41429, il MEF ha dato indicazioni, affinché i contributi di cui all'articolo 1, comma 294, della suddetta legge n. 190/2014, per le annualità 2016 e 2017, siano corrisposti direttamente dal MIT alle società ferroviarie;

CONSIDERATO CHE

- il contratto di programma in esame disciplina il complesso di obbligazioni tra il MIT e RFI S.p.A. relativamente al finanziamento:



COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

- delle attività di manutenzione ordinaria necessarie al mantenimento in esercizio della rete in condizioni di sicurezza ed affidabilità, alle attività di circolazione del traffico ferroviario e alle attività di "safety, security e navigazione ferroviaria", prestate dal gestore secondo standard concordati;
 - delle attività di manutenzione straordinaria necessaria al mantenimento in esercizio della rete in condizioni di sicurezza ed affidabilità;
 - degli altri obblighi di servizio o oneri collegati alle attività del gestore e derivanti da evoluzioni della normativa di settore o prescrizioni delle Autorità competenti.
- il contratto medesimo stabilisce, in capo al gestore, l'obbligo di comunicare al MIT:
- entro ventiquattro ore i casi di indisponibilità della linea per una durata maggiore di 6 ore, con le stesse modalità in uso con la Protezione Civile ed in maniera tracciabile mediante invio ad una casella di posta elettronica certificata;
 - il programma di manutenzione ordinaria sulla rete per l'anno in corso e i risultati del monitoraggio degli interventi di manutenzione straordinaria con cadenza semestrale;
 - le risultanze della contabilità regolatoria, dalle quali si evidenziano i meccanismi di imputazione dei costi;
 - i risultati del monitoraggio della qualità della rete effettivamente garantita durante l'esercizio precedente, da misurarsi mediante gli indicatori: "livello dei guasti" di cui all'allegato 1a); "tempi di primo intervento" di cui all'allegato 1b) e 1c) dello schema di contratto;
- che nell'apposito allegato 1c allo schema di Contratto all'esame sono riportati "Altri indicatori di performance orientati all'utente" mirati, tra l'altro, a misurare il grado di soddisfazione dell'utente nella permanenza in stazione e che, per misurare la qualità del servizio percepita dall'utente, può essere opportuno far riferimento alle indicazioni formulate dal Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) nel parere 3 novembre 2015, n.6, relativo al Contratto di Servizio 2009 - 2014, sottoscritto dal MIT di concerto con il MEF e Trenitalia S.p.A.;

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di Contratto di programma 2016-2021 - parte servizi per la disciplina del finanziamento delle attività di gestione e manutenzione straordinaria della rete tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

Questo Comitato, preliminarmente, raccomanda di sostituire nelle premesse dello schema di contratto, alla lettera Z, il termine "delibera" di questo Comitato con il termine "parere".

Questo Comitato, per la quota parte di fabbisogni non finanziata per la quale non sussistano obblighi dello Stato, raccomanda:

1. a decorrere dal 2017 e per il periodo regolato, che le parti, in sede di aggiornamento dell'atto contrattuale, procedano ad un'analisi della dinamica dei costi e dell'efficientamento aziendale per verificare e dimensionare l'effettivo fabbisogno della manutenzione ordinaria nel limite delle risorse che si renderanno disponibili;
2. che l'estensione del progetto "Gate" ed eventuali altre iniziative finalizzate a migliorare e garantire la sostenibilità del servizio di assistenza a passeggeri a ridotta mobilità (PRM) e dei servizi di "safety", i cui fabbisogni, per un importo di 220 milioni di euro, sono esposti



COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

- nell'Allegato 4a, siano regolati in apposito atto integrativo, previa verifica della sussistenza delle risorse finanziarie necessarie;
3. che gli interventi di manutenzione straordinaria relativi al 2021, il cui fabbisogno è evidenziato nell'Allegato 4a, in caso di indisponibilità delle risorse siano soggetti a revisione ai sensi dell'articolo 6;
 4. di assicurare la conclusione dell'iter approvativo del Contratto 2016-2021 di cui al presente parere, e la sua conseguente la piena efficacia, entro il 31 dicembre 2016, affinché le risorse riconosciute a RFI per la manutenzione straordinaria relativa all'esercizio 2016 possano raggiungere l'importo di 750 milioni di euro previsti dal Contratto in esame e stanziati a legislazione vigente;
 5. nell'Allegato 4a, di espungere il riferimento all'esercizio 2015, in quanto soggetto alla disciplina del contratto 2012-2014, e di depurare tali importi e ricalcolare i totali, anche al fine di evidenziare l'effettiva portata finanziaria del Contratto 2016-2021;
 6. nel rigo 5 e rigo 9 - anno 2016 -, di correggere gli importi;
 7. che, per misurare gli indicatori di performance di cui all'Allegato 1c, si faccia riferimento alle proposte formulate dal NARS nell'allegato 1 al citato parere n. 6/2015, ed in particolare nei paragrafi relativi agli indici di qualità dei componenti, al grado di soddisfazione dell'utente e al supporto delle tecnologie mobili per i processi aziendali, in cui si individuano meccanismi di monitoraggio della qualità percepita, anche mediante l'utilizzo di sistemi web.

Il Comitato raccomanda, altresì, di inserire la seguente clausola: "Il concessionario effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il medesimo soggetto assicura, altresì, a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144".

Il MIT provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione della documentazione riguardante l'oggetto del presente parere e a verificare, prima di procedere alla redazione del decreto di approvazione dell'Atto aggiuntivo, che la stesura tenga conto delle raccomandazioni formulate nel parere di questo Comitato, motivando debitamente gli eventuali scostamenti.

IL SEGRETARIO

Luca Lotti

IL PRESIDENTE

Matteo Renzi